



DELIBERA N. 57
del 19 febbraio 2025

Fasc. ANAC n. 3831/2024

Oggetto

Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 in capo al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di *omissis*

Riferimenti normativi

Art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013

Parole chiave

Inconferibilità, incarichi dirigenziali esterni, iscrizione ai ruoli di una pubblica amministrazione

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF),

Delibera

Ritenuto in fatto

Perveniva all'Autorità una segnalazione relativa alla presunta ipotesi di inconferibilità ex art. 4, comma 1 lett. c), del 39/2013 in ordine all'incarico di Responsabile del III Settore Tecnico affidato dal Comune di *omissis* al Geom. *omissis*, già assessore ai lavori pubblici del medesimo Comune, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del TUEL, con decreto del Sindaco n. 9 del 28 giugno 2024.

L'ipotesi di inconferibilità deriverebbe dalla circostanza che il predetto avrebbe svolto incarichi professionali a favore del suddetto comune antecedentemente l'assunzione dell'incarico di responsabile. In particolare, avrebbe svolto incarichi di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di progettazione nell'ambito di opere pubbliche.

Al fine di ottenere i necessari elementi istruttori si sono richiesti chiarimenti al RPCT del Comune (nota del 09/09/2024 e successiva nota del 01/01/2024 di accoglimento della richiesta di proroga dei termini formulata dal Comune) ed in particolare copia di ogni atto di conferimento di incarichi Responsabile attribuiti al Geom. *omissis*, nonché di ogni altro atto da cui si evincano le mansioni corrispondentemente assegnate; elencazione completa di tutti gli incarichi professionali affidati dall'amministrazione all'interessato, antecedentemente all'affidamento dell'incarico di Responsabile di Settore, specificando la data di assunzione, la durata e l'oggetto degli stessi, allegandone copia; copia della dichiarazione rilasciata dall'interessato all'atto di conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, che non appariva pubblicata sul sito istituzionale.

Il RPCT ha riscontrato la predetta richiesta di informazioni con nota acquisita prot. Anac del 30/10/2024, allegando gli atti richiesti.

In riferimento alla richiesta di copia di ogni atto di conferimento di incarichi Responsabile attribuiti al Geom. *omissis*, nonché di ogni altro atto da cui si evincessero le mansioni corrispondentemente assegnate, è stato trasmesso il decreto n. *omissis* del 28/06/2024 di nomina del responsabile del III settore tecnico.

In riferimento all'elencazione completa di tutti gli incarichi professionali affidati dal Comune di *omissis* all'interessato, precedenti alla nomina di Responsabile di Settore, sono stati elencati gli incarichi professionali affidati dal 01/01/2019 al 30/09/2024 e si sono trasmesse le copie delle determinazioni di affidamento.

Nel dettaglio, gli incarichi affidati sono i seguenti:

1. Determinazione n. *omissis* R.G. del Responsabile del Settore Tecnico, avente ad oggetto i servizi tecnici di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, per i lavori di "*omissis*", assunto il 23/03/2020 e durato sino al 04/06/2024 (fine lavori e conclusione servizio affidato), per un importo pari a € 6.339,91, di cui € 4.996,78 quale netto, € 199,78 per cassa al 4% ed € 1.143,26 quale I.V.A. al 22%;



2. Determinazione n. *omissis* R.G. del Responsabile del Settore Tecnico avente ad oggetto i servizi tecnici di Direzione lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai "Lavori di rifacimento della pavimentazione di *omissis*" assunto in data 09/09/2021 sino al 23/12/2021 (fine lavori e conclusione servizio affidato) per un importo pari a € 4.313,92, di cui € 3.400,00 quale netto, € 136,00 per cassa al 4%, ed € 777,92 per IVA al 22%;

3. Determinazione n. *omissis* R.G. del Responsabile del Settore Tecnico avente ad oggetto i Servizi tecnici di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione, per l'intervento "Realizzazione strada interpodereale *omissis*", assunto il 03/02/2023 sino al 15/01/2024 (Approvazione Progetto Esecutivo e conclusione servizio affidato) per un importo pari a € 5.450,66, di cui € 4.255,00 quale netto, € 212,75 per cassa al 5% ed € 982,91 per I.V.A. al 22%.

Si è, infine, trasmessa copia della dichiarazione rilasciata all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, di cui si è altresì verificata la pubblicazione sul sito istituzionale.

Esaminato il riscontro, si è ritenuto di avviare un procedimento di vigilanza per possibile violazione dell'art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 nel conferimento dell'incarico in oggetto (nota del 26/11/2024).

Con nota acquisita al prot. Anac del 27/12/2024, il Sindaco del Comune di *omissis* ha riscontrato l'atto di avvio, nel quale, dopo aver rappresentato la situazione emergenziale in cui versa il Comune, ha richiesto l'archiviazione del procedimento in quanto, come meglio dettagliato nel prosieguo, non sarebbero integrati i presupposti applicativi dell'ipotesi di inconferibilità, per assenza del carattere della stabilità e continuità della pregressa attività professionale.

Inoltre, ha rappresentato che l'interessato si è dimesso dall'incarico in data 4/12/2024.

Esaminata la memoria è apparso necessario richiedere un'integrazione documentale (nota del 08/01/2025), al fine di chiarire alcuni aspetti. In particolare, il Sindaco ha evidenziato che l'interessato riveste gli incarichi di Responsabile tecnico presso altri enti locali, in particolare i Comuni di *omissis* e di *omissis*. Si è, pertanto, proceduto a verificare, con i mezzi a disposizione, se l'interessato fosse già dipendente di una pubblica amministrazione, con iscrizione al rispettivo ruolo. Ciò in quanto, come anche rilevato nell'atto di avvio, l'ipotesi di inconferibilità contestata si applica solo a coloro che assumono un incarico dirigenziale esterno, ossia, secondo la definizione contenuta nell'art. 1, comma 2 lett. k), del d.lgs. 39/2013, l'incarico, comunque denominato, che comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Ebbene, sul sito istituzionale del Comune di *omissis*, veniva rintracciato l'atto di nomina n. 1/2021 con cui l'interessato è stato nominato Responsabile del Servizio tecnico e nello stesso ci si riferisce all'interessato come "dipendente, cat. C, pos. Ec. C1, istruttore direttivo tecnico". Inoltre, si rintracciava la determina n. *omissis* del 08.06.2024, avente ad oggetto "Selezione per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali (50%), mediante bando di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021 - Istruttore tecnico (area degli istruttori) ex profilo di istruttore tecnico geometra cat.c1. (ch). Assunzione vincitore e approvazione schema di contratto individuale di lavoro", con cui il Geom. *omissis* è stato

assunto in servizio " con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro disponendone l'inquadramento nel ruolo organico del Comune di *omissis*". Tuttavia, non si è rinvenuto il contratto individuale di lavoro al fine di poter determinare se l'interessato fosse, prima dell'affidamento dell'incarico di Responsabile presso il Comune di *omissis*, già iscritto nei ruoli del Comune di *omissis*.

Pertanto, si è richiesto di fornire ogni documentazione utile a chiarire quanto sopra, nonché, nel caso di smentita della precedente circostanza, per ciò che attiene alle attività professionali svolte in precedenza a favore del Comune, si è richiesta documentazione utile a documentare quanto riferito con specifico riguardo a:

- consegna degli elaborati tecnici al tecnico progettista dei lavori in data 30/05/2023, per quanto attiene all'incarico di CSE affidato con determina n. *omissis* /2023;
- copia dei verbali di sospensione delle lavorazioni, citati nella memoria, per quanto riguarda l'incarico di cui alla determinazione n. *omissis* /2020.

Sono stati pertanto sospesi i termini del procedimento dalla data di ricezione della richiesta sino alla data del riscontro, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il Sindaco ha riscontrato con nota acquisita al prot. Anac del 14/01/2025, con la quale ha trasmesso copia del contratto individuale di lavoro del Geom. *omissis*, a testimonianza della iscrizione di quest'ultimo nei ruoli del comune di *omissis* (*omissis*), già precedentemente alla data di conferimento dell'incarico quale Responsabile del Settore Tecnico del comune di *omissis*.

Ritenuto in diritto

Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 39/2013

Come rilevato nell'atto di avvio del procedimento, giova premettere che l'attribuzione dell'incarico di Responsabile di settore a colui che è assessore presso il medesimo comune, tenuto conto che l'ente conta circa 4.353 abitanti, non viola ipotesi previste dal d.lgs. 39/2013 (artt. 7 e art. 12), in quanto è consentita dall'art. 107 del TUEL, integrato dall'art. 53, comma 23, legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, legge n. 448 del 2001.

Tuttavia, l'attribuzione della responsabilità di un Ufficio non esclude che, come nel caso di specie, trovino applicazione le altre disposizioni del d.lgs. 39/2013, e in particolare dell'art. 4.

Inoltre, giova evidenziare che le dimissioni dall'incarico non sono sufficienti a fare venire meno l'ipotesi di inconferibilità, in quanto le conseguenze previste in caso di violazione agiscono con effetti retroattivi (nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto) e si riflettono sulla validità degli atti medio tempore adottati.

Tanto premesso, l'assunzione dell'incarico di Responsabile del III Settore Tecnico del Comune di *omissis* affidato ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2 del d.lgs. 39/2013, al Geom. *omissis* potrebbe astrattamente integrare l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013 rispetto ai precedenti incarichi dallo stesso svolti a favore dell'Ente.



Occorre premettere che l'art. 4 d.lgs. 39/2013 è stato recentemente modificato ad opera della legge n. 21 del 05.03.2024, in vigore dal 27 marzo 2024, la quale, oltre ad intervenire sul periodo di raffreddamento, riducendolo ad un anno, ha previsto delle ipotesi di esclusione dell'inconferibilità.

In particolare, la norma prevede che "1. *A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:*

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

1 bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse".

Tanto premesso, gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

- a) avere svolto, nell'anno precedente l'assunzione dell'incarico in destinazione, attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico;
- b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.

Come rilevato nella parte in fatto, in sede di memorie trasmesse dal Sindaco in risposta all'atto di avvio del procedimento, l'Autorità rilevava che l'interessato avrebbe potuto essere già dipendente di un'altra pubblica amministrazione. Per tale ragione, per il principio della ragione più liquida, appare dirimente esaminare dapprima la sussistenza del requisito di cui alla lettera b).

Assunzione di un incarico dirigenziale esterno nelle pubbliche amministrazioni relativi allo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Dalla documentazione in atti si evince che al Geom. *omissis*, con Decreto n. *omissis* del 28-06-2024 è stato conferito l'incarico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del TUEL, quale Responsabile del III Settore Tecnico, salvo revoca, conferendogli in via temporanea, la responsabilità del III^ Settore Tecnico per l'espletamento delle funzioni relative ed indicate nel regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

È bene subito precisare che l'ipotesi in esame si applica a coloro che assumono un incarico dirigenziale, purché esterno, ossia l'incarico dirigenziale conferito a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni, facendo riferimento " *all'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione*" (art. 1, comma 2, lett. k), del d.lgs. 39/2013).

A tal riguardo, va rilevato che quest'Autorità si è già espressa nella delibera n. 1001 del 21 settembre 2016 e nella delibera n. 925 del 13 settembre 2017, in cui è stato evidenziato che " *Tutti gli incarichi dirigenziali interni*

ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013'.

Nel caso di specie, dagli atti di conferimento dell'incarico si evince che il Comune, per il conferimento dell'incarico in esame, si è avvalso delle disposizioni in materia di stipulazione di contratti per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali contenute nell'art. 110 d.lgs. 267/2000. A riprova della natura dirigenziale dell'incarico, il decreto di conferimento dispone che *"sono attribuiti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché tutte le funzioni ricadenti nel settore di appartenenza e previste dal vigente Statuto Comunale, dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, dagli atti organizzativi dell'Ente nonché dalle Leggi vigenti in materia che, pertanto, qui si intendono tutte richiamate"*.

Ebbene, pur essendo tale incarico qualificabile, per le competenze affidate, quale incarico dirigenziale, ciò che è emerso nel corso del procedimento è che l'interessato, prima dell'affidamento dell'incarico di Responsabile, era già dipendente di un'altra pubblica amministrazione. Infatti, egli è risultato vincitore della *"Selezione per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali (50%), mediante bando di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021 - Istruttore tecnico (area degli istruttori) ex profilo di istruttore tecnico geometra cat.c1. (ch)"* presso il Comune di *omissis* e ha sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale, trasmesso in fase di integrazione documentale, in data 8/06/2024, quindi prima del conferimento dell'incarico di Responsabile presso il Comune di *omissis*, avvenuto in data 28/06/2024. Egli era dunque dipendente pubblico di un'altra pubblica amministrazione.

Tanto induce ad escludere la riconducibilità dell'incarico di Responsabile del Settore Tecnico presso il Comune di *omissis*, tra gli *"incarichi dirigenziali esterni"*.

Pertanto, il conferimento dell'incarico oggetto di procedimento non ha determinato la violazione dell'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 4 del d.lgs. 39/2013.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio dell'Autorità

Delibera

- l'archiviazione del procedimento in oggetto stante l'insussistenza dei presupposti costitutivi della fattispecie di inconfiribilità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. 39/2013;
- di comunicare la presente delibera ai soggetti interessati.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia



Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 febbraio 2025

Il Segretario

Laura Mascali

Atto firmato digitalmente